

STATUTO “CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA”

Art. 1 - Costituzione

Su iniziativa, emanazione, impulso e all'interno della CONFIMI INDUSTRIA - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata - come da norme confederali è costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione di categoria merceologica CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA con sede presso la CONFIMI INDUSTRIA sita in Roma, Via Tagliamento n. 25.

CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA rappresenta in coerenza con le norme confederali le imprese private metalmeccaniche, impiantistiche, dell'installazione di impianti ed affini iscritte alle associazioni del Sistema Confimi Industria e costituite presso le Associazioni del Sistema Confimi Industria in Unioni laddove presenti.

Rappresenta anche le aziende iscritte direttamente a CONFIMI INDUSTRIA.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Principi e Finalità

CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA segue interamente gli indirizzi di politica associativa, statutaria e contrattuale della CONFIMI INDUSTRIA, richiamando e recependo tutta la normativa statutaria e regolamentare Confederale, con particolare riferimento alla Regolamentazione Confederale delle Categorie e rispettando le direttive e le deliberazioni degli Organi direttivi di CONFIMI INDUSTRIA.

CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA è apartitica, aconfessionale ed esclude fine di lucro.

In qualità di associazione di categoria gli scopi di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA sono:

- a) rappresentare, assistere e tutelare in ogni forma i diritti e gli interessi singoli, diffusi e collettivi delle imprese metalmeccaniche, impiantistiche, dell'installazione di impianti e affini, aderenti al Sistema CONFIMI INDUSTRIA; fornire servizi e assistenza anche alle imprese non aderenti al Sistema CONFIMI INDUSTRIA qualora adottassero il Contratto collettivo nazionale di Lavoro di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA e siano in regola con i versamenti a favore della categoria previsti dal sopra citato contratto di lavoro;
- b) negoziare, stipulare e sottoscrivere contratti collettivi nazionali di Lavoro, nonché concorrere alla definizione degli accordi interprofessionali ed intercategoriale in coerenza con accordi interconfederali di CONFIMI INDUSTRIA, assistere le unioni territoriali quando esse negoziano e stipulano accordi sindacali locali;
- c) tutelare e promuovere anche in sede istituzionale ad ogni livello i diritti e gli interessi della categoria delle imprese metalmeccaniche, impiantistiche, dell'installazione di impianti e affini;
- d) negoziare e sottoscrivere accordi, convenzioni e contratti con terzi per l'erogazione di beni e servizi a vantaggio delle imprese associate;
- e) compiere qualsiasi atto utile o idoneo al raggiungimento anche indiretto dello scopo associativo.

Per il raggiungimento degli scopi CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA agisce con autonomia finanziaria ed organizzativa nel quadro delle direttive e atti di indirizzo stabilite da CONFIMI INDUSTRIA.

Art. 3 - Unioni territoriali

Potranno essere costituite da parte delle associazioni territoriali aderenti al Sistema CONFIMI INDUSTRIA, con decisione del proprio organo deliberante, che abbiano nel novero dei propri associati almeno 25 aziende appartenenti alla categoria metalmeccanica, impiantistica, dell'installazione di impianti e affini Unioni di categoria le quali faranno parte di Confimi Industria Meccanica con il compito di collaborare al raggiungimento degli scopi associativi raccogliendo le istanze provenienti dal territorio e assicurando l'esecuzione delle delibere assunte da CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA a livello nazionale.

La costituzione delle Unioni territoriali è soggetta all'approvazione del Consiglio Generale di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA.

Ciascuna Unione territoriale compatibilmente con le previsioni statutarie dell'Associazione territoriale di appartenenza, è tenuta ad osservare le norme del presente Statuto.

Ciascuna Associazione Territoriale è tenuta a comunicare, alla Associazione Nazionale Confimi Industria Meccanica, al termine di ogni anno solare - 31 dicembre - e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo tutti i dati significativi relativi alle imprese associate operanti nel settore metalmeccanico, impiantistico, dell'installazione di impianti e affini, con la ragione sociale completa, procedendo ai necessari aggiornamenti.

Si intendono Unioni territoriali della categoria CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA anche quelle costituite dalle Associazioni/Federazioni regionali di 1° livello del Sistema CONFIMI INDUSTRIA.

Art. 4 - Unioni regionali

Le Unioni territoriali della categoria CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA appartenenti ad una medesima regione, previo assenso da parte delle associazioni territoriali di appartenenza, potranno costituire un'unione regionale della categoria sulla base dei principi costitutivi dello statuto di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA.

La costituzione delle menzionate unioni regionali è soggetta all'approvazione del Consiglio Generale di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA.

Art. 5 - Adesione e perdita della qualità di associato

Aderiscono a CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA

- a) Unioni territoriali, così come definite all'art. 3;
- b) Unioni regionali, così come definite all'art. 4;
- c) Singole imprese operanti nel settore metalmeccanico, impiantistico, dell'installazione di impianti e affini, qualora iscritte direttamente a CONFIMI INDUSTRIA;
- d) Singole imprese operanti nel settore metalmeccanico, impiantistico e dell'installazione di impianti e affini, iscritte alle associazioni territoriali appartenenti al sistema CONFIMI INDUSTRIA che non hanno formalizzato la costituzione dell'unione di categoria.

La perdita della qualità di socio avviene:

- a) nel momento in cui l'impresa dà le dimissioni dal sistema CONFIMI INDUSTRIA;
- b) nel momento in cui l'impresa non è più in regola con i versamenti previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Ove prevista la quota o contributo associativo questi si considerano intrasmissibili così come non rivalutabili.

Art. 6 - Organi

Sono organi di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA:

- a) Consiglio Generale;
- b) Giunta di Presidenza;
- c) Presidente.

Tutti gli organi associativi durano in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili, fatta eccezione per i membri del Consiglio Generale il cui numero viene aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero delle aziende metalmeccaniche, impiantistiche, dell'installazione di impianti ed affini associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente risultante dall'elenco di cui all'art.3 comma 4 del presente statuto.

E' ammessa, per le riunioni di Consiglio Generale e Giunta di Presidenza la possibilità che le stesse avvengano in modalità "non in presenza" mediante strumenti di tele o video conferenza o con altri mezzi di telecomunicazione "a distanza".

Art. 7 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) membri di diritto: sono membri di diritto del Consiglio Generale il Presidente della Categoria, i membri di Giunta non Presidenti di Unioni territoriali, i Presidenti delle Unioni territoriali art.3, ed in alternativa e su delega delle Unioni Territoriali fondanti i Presidenti delle Unioni Regionali art. 4, il Past President di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA;
- b) membri eletti dalle assemblee delle Unioni Territoriali CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA nella misura di un rappresentante ogni cinquanta aziende associate, più un rappresentante se la frazione di aziende rimanenti rispetto il totale è uguale o superiore a 25;
- c) un membro nominato dalle associazioni territoriali appartenenti al Sistema CONFIMI INDUSTRIA che non hanno formalizzato la costituzione dell'Unione.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto e non può rappresentare più di due altri consiglieri.

In via ordinaria il Consiglio Generale è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno.

In via straordinaria è convocato ogni qual volta lo richiede il Presidente o un terzo dei componenti il Consiglio Generale.

La convocazione del Consiglio Generale avviene, salvo casi di urgenza, mediante comunicazione scritta almeno dieci giorni prima della data della riunione, trasmessa di norma per invio informatico/telematico, posta elettronica certificata (PEC) o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento ai singoli componenti del Consiglio Generale, alla CONFIMI INDUSTRIA e per conoscenza alle Unioni territoriali e alle Segreterie delle associazioni aderenti al Sistema CONFIMI INDUSTRIA.

La convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione; tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Il Consiglio Generale è presieduto di diritto dal Presidente di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA e in sua assenza e su delega dello stesso, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente di maggiore anzianità di età.

Alle riunioni del Consiglio Generale può partecipare senza diritto di voto il Presidente di CONFIMI INDUSTRIA od un suo delegato componente della Giunta Confederale, e su invito del Presidente di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA, i componenti della Giunta confederale, il Direttore Generale di CONFIMI INDUSTRIA, i Direttori, i Segretari e i funzionari delle Associazioni territoriali, rappresentanti delle Unioni di categoria di CONFIMI INDUSTRIA.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa il Direttore/Segretario di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA qualora nominato.

Il Consiglio generale:

- a) fissa le direttive per il raggiungimento dei principi e delle finalità di cui all'art. 2 ed in particolare stabilisce, in armonia con i principi generali di CONFIMI INDUSTRIA le linee di attuazione della politica sindacale e contrattuale nell'ambito del settore di competenza;
- b) provvede alla ratifica di ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro;
- c) nomina la delegazione imprenditoriale e tecnica alle trattative per la stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) nomina la Commissione dei "Saggi" su proposta della Giunta;
- e) delibera su ogni altra questione che ad esso venga sottoposta dalla Giunta di Presidenza;
- f) elegge il Presidente;
- g) su proposta del Presidente nomina il Vice Presidente vicario, se individuato, e la Giunta di presidenza;
- h) delibera su proposta della Giunta, previo parere favorevole di CONFIMI INDUSTRIA: le modifiche allo Statuto, gli eventuali regolamenti e i regolamenti dei Gruppi Produttivi se costituiti;
- i) nomina le commissioni su proposta della Giunta di presidenza;
- l) approva entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto economico e finanziario annuale di gestione predisposto dalla Giunta di Presidenza;
- m) delibera sulla costituzione di eventuali Gruppi produttivi;
- n) approva la costituzione delle unioni regionali e delle unioni territoriali.

Il Consiglio generale è regolarmente costituito con la presenza di tanti consiglieri che rappresentino, in proprio o per delega, in prima convocazione, almeno il 50% degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno il 30% degli stessi.

Il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei presenti o presenti per delega.

Per la nomina del Presidente, per le modifiche allo Statuto e ai regolamenti, per lo scioglimento, il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza, in proprio o per delega, di tanti consiglieri che rappresentino, in prima convocazione, almeno l'80% degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno il 70% degli stessi.

La deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti o presenti per delega.

Art. 8 - Giunta di Presidenza

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA e da un minimo di quattro ed un massimo di dieci componenti, nominati dal Consiglio Generale su proposta del Presidente.

La Giunta di Presidenza:

- a) ha l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale;
- c) attua le delibere del Consiglio Generale ed in via di urgenza ne assume i poteri; in tal caso si applica quanto previsto dall'art. 7 con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio Generale in occasione della prima convocazione;
- d) di concerto con CONFIMI INDUSTRIA nomina i rappresentanti di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA presso Enti, Organizzazioni ed Uffici;
- e) propone gli argomenti da sottoporre al dibattito ed alla approvazione nelle riunioni del Consiglio Generale;
- f) Previo parere favorevole di CONFIMI INDUSTRIA avanza al Consiglio Generale: proposte di modifica al presente Statuto, proposta di costituzione di gruppi produttivi; gli eventuali regolamenti e i regolamenti dei gruppi produttivi;
- g) propone l'istituzione di commissioni da sottoporre alla ratifica del Consiglio Generale;
- h) nomina il Direttore/Segretario di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA su proposta del Presidente;
- i) predispose annualmente un rendiconto economico e finanziario di gestione che andrà sottoposto per approvazione al Consiglio Generale e trasmesso a CONFIMI INDUSTRIA;
- l) propone al Consiglio Generale la nomina della Commissione dei Saggi.

La Giunta di Presidenza si riunisce almeno ogni tre mesi. La convocazione avviene salvo casi di urgenza, mediante comunicazione di norma per invio informatico/telematico, indirizzata ai singoli membri della Giunta, alla CONFIMI INDUSTRIA e per conoscenza alle segreterie delle associazioni aderenti al Sistema Confimi Industria che esprimono il componente di Giunta, salvo urgenza, almeno tre giorni prima della data della riunione, La convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

In caso di quattro assenze consecutive di un componente di Giunta alle riunioni della stessa, ad insindacabile giudizio del Presidente il componente potrà essere rimosso ed eventualmente sostituito da un altro componente nominato dal Presidente.

Alle riunioni di Giunta può partecipare il Direttore/Segretario di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA qualora nominato.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA attua la politica associativa e rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio con i poteri di firma e di delega nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal presente Statuto.

Spettano in particolare al Presidente i seguenti poteri:

- a) partecipare all'Assemblea e al Consiglio Direttivo di CONFIMI INDUSTRIA;
- b) coordinare l'attività degli organi di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA e delle Commissioni;
- c) convocare e presiedere la Giunta di Presidenza ed il Consiglio Generale, stabilendo il luogo, la data e l'ordine del giorno delle riunioni;
- d) attuare, con il concorso della giunta di Presidenza, il coordinamento tra le Unioni Territoriali;
- e) sentita la Giunta di Presidenza, stabilire la ripartizione dei compiti o delle funzioni tra i componenti dei predetti organi nei limiti previsti dal presente Statuto; può delegare le sue funzioni al Vice Presidente Vicario e/o ai vice Presidenti;
- f) proporre alla Giunta di Presidenza il Direttore/Segretario della Categoria;
- g) nominare, tra i componenti di giunta, il tesoriere di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA.

Il Presidente, che dura in carica tre anni, può essere eletto solo due volte consecutive nell'incarico.

Art. 10 - Il Direttore/Segretario (se nominato)

Il Direttore/Segretario è nominato e revocato dalla Giunta di Presidenza su proposta del Presidente.

Collabora operativamente con il Presidente e con la Giunta di Presidenza per realizzare gli scopi associativi di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA e, a tale scopo, può ricevere deleghe dal Presidente.

Il Direttore/Segretario:

- a) È responsabile del personale e dell'efficienza degli uffici,
- b) Cura la tenuta dei libri sociali e redige di norma i verbali delle riunioni degli Organi associativi;
- c) Propone al Presidente l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente;
- d) Coadiuvava il Presidente nella redazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio previsionale;
- e) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi;
- f) Svolge i compiti affidatigli nei limiti dei poteri conferitigli;

Il Direttore/Segretario partecipa, senza diritto di voto, su invito del Presidente alle riunioni di tutti gli Organi di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA.

Art. 11 - Decadenza e sostituzione

I membri degli organi di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA decadono nei casi seguenti:

- a) perdita della qualità di associato nei casi previsti dal presente statuto;
- b) dimissioni.

La decadenza da componente del Consiglio Generale comporta l'automatica decadenza da altre cariche eventualmente ricoperte all'interno ed in rappresentanza di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA.

Alla sostituzione di un componente degli organi previsti dal presente statuto provvede l'organo che lo ha nominato.

In caso di perdita della qualità di associato o di dimissioni del Presidente in carica, si procede entro 60 giorni dal verificarsi dall'evento a nuove elezioni sia del Presidente che della Giunta di presidenza.

Nel periodo transitorio il Vice Presidente Vicario, se nominato, o il Vice Presidente più anziano di età, ha la rappresentanza della Categoria ed esercita tutti i poteri del Presidente limitatamente alla ordinaria amministrazione.

L'elezione del Presidente e della Giunta di Presidenza danno inizio ad un nuovo mandato triennale.

Art. 12 - La Commissione dei "Saggi"

Al fine di presentare al Consiglio Generale uno o più candidati all'elezione del Presidente, la Giunta deve proporre per approvazione, entro quattro mesi dal rinnovo delle cariche, al suddetto Consiglio, una Commissione composta da tre persone di cui due scelte tra i Presidenti delle Unioni territoriali e una indicata da CONFIMI INDUSTRIA. I Saggi non possono concorrere all'incarico di Presidente di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA per il mandato per il quale svolgono il ruolo.

Art. 13 - Patrimonio ed entrate

E' previsto il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il fondo comune dell'Associazione è costituito di beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, imprese o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e qualsiasi altra entrata coerente con l'attività del sodalizio. Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari.

A tal fine, in presenza di un patrimonio e/o di entrate, la Giunta dovrà predisporre annualmente un rendiconto economico e finanziario che andrà sottoposto per approvazione al Consiglio Generale e trasmesso a CONFIMI INDUSTRIA.

Art.14 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA è deliberato dal Consiglio Generale sentito il parere di CONFIMI INDUSTRIA.

Lo stesso Consiglio Generale sentito il parere di CONFIMI INDUSTRIA dovrà provvedere a definire le modalità di svolgimento della procedura di liquidazione nonché la destinazione dell'eventuale residuo attivo, nel rispetto delle maggioranze di cui sopra, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L.662/96 e, salvo diversa destinazione imposta per legge, il patrimonio e l'attivo eventualmente residuo al termine delle procedure liquidatorie dovrà essere destinato ad altri enti con finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi sull'associazionismo in vigore.